



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (allegato 1)

Cod.: MD
Cond. Gen. A.
Rev.: 00
Pag.: 1/4

Red.: R.G.Q.
Appr.: D.G.
Data:
01.01.2010

MODULO

1. PREMESSA.

1.1. SCOPO - con il presente documento si definiscono le Condizioni generali applicabili ai singoli contratti di FORNITURA (d'ora poi anche indicati come ORDINE) conclusi tra MANCINI ed il FORNITORE, senza vincolare il primo all'acquisto predeterminato di servizi e/o di beni da parte del FORNITORE, né instaurare vincoli di esclusiva a favore del medesimo; le presenti Condizioni annullano e sostituiscono tra le Parti ogni precedente accordo intercorso, ivi comprese le eventuali condizioni di vendita o FORNITURA applicate dal FORNITORE.

Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante dell'ORDINE, salvo quanto diversamente pattuito tramite Condizioni Particolari e riportato per iscritto nell'Ordine stesso, prevalendo queste ultime sulle Condizioni Generali di Fornitura limitatamente a quanto da queste differiscono.

1.2. DEFINIZIONI - Ai sensi delle presenti Condizioni, si definiscono: - MANCINI: la società MANCINI SRL, via Taglio Sinistro, 63/H – 30035 Mirano (VE) CF. P.IVA 04329840278; - FORNITORE: la società che stipula con MANCINI un Contratto per la FORNITURA a MANCINI di beni e/o servizi; - ORDINE: il documento contrattuale emesso da MANCINI contenente la richiesta di FORNITURA, perfezionato e regolato secondo le presenti Condizioni e comprensivo dell'ORDINE di acquisto, dei suoi allegati, nonché di ogni condizione aggiuntiva ivi inserita (altresì, singolarmente indicati anche come "DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE"), che in caso di discordanza, si intenderà prevalere su quelle qui di seguito riportate; - FORNITURA: il bene e/o servizio oggetto dell'ORDINE; - CLIENTE: il cliente di MANCINI e/o l'utilizzatore finale di quanto pattuito nell'ORDINE; LEGGE: la legge vigente applicabile al rapporto, anche se non citata nelle seguenti Condizioni; PROCEDURA DI QUALITÀ o SICUREZZA (PQ o PS): i requisiti da rispettare per l'esecuzione della FORNITURA ed in generale, per mantenere relazioni commerciali con MANCINI, che saranno richiamati e/o allegati alle presenti condizioni o all'ORDINE.

2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO.

2.1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE - L'ORDINE è inviato al FORNITORE tramite telefax o messaggi di posta elettronica; tale proposta di Contratto dovrà essere accettata dal FORNITORE entro 5 giorni dalla data di emissione dello stesso, apponendo due firme nell'area predisposta. Il FORNITORE non procederà all'esecuzione dell'Ordine senza averlo preventivamente accettato e restituito a MANCINI, diversamente sarà facoltà di MANCINI accettare o meno quanto eseguito in conformità al proprio ORDINE; con l'esecuzione dell'Ordine si intende di fatto accettato quanto contenuto in esso, ivi comprese le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali dell'Ordine stesso.

Con l'accettazione, il FORNITORE dichiara di avere comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori analoghi a quanto oggetto dell'ORDINE.

2.2. MODIFICHE – MANCINI, per rispettare gli impegni assunti con il proprio CLIENTE, potrà richiedere delle modifiche agli ORDINI emessi, tramite comunicazione da farsi per iscritto al FORNITORE; ogni modifica dell'Ordine (prezzo, consegna e ogni altra qualsivoglia condizione) si intenderà valida solo se inviata da MANCINI come revisione dell'Ordine e ritornata firmata per accettazione dal FORNITORE, come da clausola 2.1..

2.3. DOVERE DI INFORMAZIONE - Il FORNITORE comunicherà tempestivamente a MANCINI ogni evento che potrebbe incidere nelle relazioni commerciali tra le parti, come, ad esempio, il cambio di rappresentanza legale, di proprietà, di sede, l'instaurazione di procedure concorsuali o la riorganizzazione produttiva.

3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

3.1. BUONA FEDE - Le Parti eseguiranno quanto oggetto dell'ORDINE secondo buona fede e nel rispetto puntuale della LEGGE e delle condizioni contrattuali concordate.

3.2. DENUNCIA DI DIFETTI DI PROGETTAZIONE - Nell'ipotesi in cui la FORNITURA sia eseguita sulla base di progetti e documentazioni tecniche predisposte da MANCINI, il FORNITORE dovrà procedere alla loro verifica e segnalare, entro il termine contrattualmente indicato (e, in subordine, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione), eventuali anomalie; una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche potranno essere invocate dal FORNITORE a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il FORNITORE dovrà, in ogni caso, effettuare i collaudi in conformità a quanto richiesto dall'ORDINE, facendosi carico degli oneri relativi alla loro esecuzione ed al reperimento dei verbali e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dovranno essere presentati a MANCINI, in originale e completi, unitamente alla FORNITURA.

3.3. CESSIONE DELLA FORNITURA – Il FORNITORE non potrà cedere, in parte o in toto, quanto oggetto nell'ORDINE senza preventiva approvazione scritta da parte di MANCINI. L'approvazione non esonererà il FORNITORE dalle responsabilità derivanti dalle LEGGE e dal contratto in essere tra le Parti.

4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

4.1. VERIFICHE ISPETTIVE – MANCINI, unitamente al suo CLIENTE, potrà eseguire verifiche al sistema di qualità del FORNITORE per valutarne la rispondenza ai requisiti applicabili alla FORNITURA; MANCINI potrà, inoltre, richiedere copia del Manuale della Qualità e di eventuali certificazioni di qualifica esistenti. Il FORNITORE avrà l'obbligo di trasferire ai propri eventuali subfornitori, per quanto applicabile, tutti i requisiti di Qualità richiesti per la FORNITURA.

4.2. CONTROLLI E COLLAUDI - Delegati di MANCINI, unitamente a rappresentanti del suo CLIENTE, potranno verificare le attività del FORNITORE per controllarne la rispondenza a quanto convenuto, sia nel corso dell'esecuzione che all'atto della consegna del materiale. Il FORNITORE dovrà comunicare a MANCINI i programmi di avanzamento e di collaudo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data prevista e concedere ai Delegati libero accesso ai propri stabilimenti, dando loro l'assistenza necessaria allo svolgimento del loro compito, inclusa la disponibilità dei documenti relativi alla FORNITURA, dell'uso gratuito di mezzi, del personale, attrezzature e strumenti necessari. Resta inteso che i controlli effettuati non costituiranno in alcun modo riconoscimento dell'adempimento del FORNITORE e/o accettazione da parte MANCINI della FORNITURA, essendo convenuto che questi rimarrà unico responsabile della conformità della stessa. Il FORNITORE ha l'obbligo di trasferire i medesimi obblighi ed adempimenti sopra descritti ad eventuali propri subfornitori. I costi e le spese per le prove svolte dai Delegati saranno a carico del FORNITORE se con esito negativo.

5. SICUREZZA – Il FORNITORE garantisce MANCINI della rispondenza dei materiali impiegati alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti e in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e in materia di prevenzione e protezione dell'ambiente. Il FORNITORE è, inoltre, tenuto a rispettare le norme per la prevenzione degli Infortuni e per l'Igiene del lavoro secondo le leggi vigenti, nonché tutte le leggi concernenti la Prevenzione Sociale, l'assistenza malattia ed in generale la tutela del lavoro. In caso di lavori/prestazioni presso la sede di MANCINI o presso Cantieri, il FORNITORE, prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare un sopralluogo al fine di evidenziare eventuali rischi e sottoscrivere il documento "Verbale di Sopralluogo". Il FORNITORE è, inoltre, tenuto a: - fornire all'incaricato per la sicurezza MANCINI il nominativo del preposto per la Sicurezza; - fornire le Informazioni circa l'avanzamento lavori e ogni informazione utile a permettere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - eseguire i lavori previsti dall'ORDINE con propria organizzazione, personale, macchine ed attrezzature conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti; solo in casi straordinari, il FORNITORE potrà utilizzare macchinari e/o attrezzature di proprietà MANCINI previa sottoscrizione del documento "Consegna di macchine e/o attrezzature"; - provvedere affinché il personale che esegue i

Firma e timbro per approvazione specifica di clausole "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - ALLEGATO 1"
dal N. 2 al 19

.....



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (allegato 1)

Cod.: MD	Red.: R.G.Q.
Cond. Gen. A.	Appr.: D.G.
Rev.: 00	Data:
Pag.: 2/4	01.01.2010

MODULO

lavori si faccia sempre riconoscere in entrata o uscita presso la portineria per le attività presso MANCINI, per attività presso Cantieri, comunichi la propria presenza al preposto del luogo dove si svolgono i lavori, uniformi il proprio orario a quello del reparto stesso, rimanga sul posto di lavoro assegnato e non si sposti né proroghi l'orario di lavoro senza espressa autorizzazione del preposto MANCINI; - dare immediata comunicazione all'incaricato alla sicurezza MANCINI di eventuali infortuni o incidenti accaduti.

6. CONSEGNA DEL MATERIALE.

6.1. DATA DI CONSEGNA - I termini di consegna indicati nell'ORDINE saranno vincolanti ed essenziali nell'interesse di MANCINI e, rispetto agli stessi, non sono ammessi ritardi, né anticipi, se non esplicitamente accettati per iscritto dalla stessa; in caso di ritardi, il FORNITORE è tenuto, in ogni caso, a comunicare tempestivamente a MANCINI i motivi degli stessi, indicando al contempo le nuove disponibilità di consegna. In caso di difetti riscontrati, la data di consegna è da intendersi quella di consegna del materiale conforme all'ORDINE e quindi, a seconda dei casi, opportunamente riparato/sostituito. Nel caso di consegna anticipata, i termini di pagamento decorreranno solo con la data di consegna pattuita con riserva di addebito per eventuali oneri aggiuntivi (esempio: spesa d'immagazzinamento, ecc...).

6.2. CERTIFICAZIONI - I certificati richiesti costituiranno parte integrante dell'oggetto dell'ORDINE e dovranno pervenire a MANCINI unitamente alla FORNITURA o essere presentati all'atto del collaudo affinché la FORNITURA stessa sia considerata completa; i certificati dovranno sempre riportare il numero e la posizione dell'ORDINE a cui si riferiscono. La mancanza di certificati o la non congruità degli stessi sarà considerata a tutti gli effetti come ritardo di consegna, con particolare riferimento a penali e decorrenza dei pagamenti. Per i prodotti che secondo la legislazione vigente richiedono certificato di sicurezza, scheda tossicologica e/o classificazione del tipo di rifiuto, il FORNITORE provvederà anche senza esplicita richiesta nell'ORDINE ad inviare la relativa certificazione unitamente alla FORNITURA. Potranno essere, altresì, richieste certificazioni di idoneità o qualifica del FORNITORE, le "certificazioni antimafia", DURC, quelle previste ai sensi dell'art. 13 ter Decreto Legge, testo coordinato, 22.06.2012 n° 83 ed in generale, quelle necessarie per ottemperare alle richieste del CLIENTE o della LEGGE..

6.3. DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) - Il documento accompagnatorio dei beni dovrà essere conforme alla prescrizione di LEGGE e indicare chiaramente il numero di ORDINE e se la FORNITURA è in conto o a saldo. In assenza del numero di ORDINE, il materiale non verrà accettato. Qualora le forniture vengano direttamente spedite al punto di destino, senza transitare presso gli stabilimenti di MANCINI, il FORNITORE dovrà provvedere ad inviare a MANCINI all'atto della spedizione, copia della bolla che accompagna la merce viaggiante.

6.4. IMBALLAGGIO DELLE MERCI - L'imballo si intende compreso nel prezzo della merce e dovrà essere adeguato a preservare il contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio. Il FORNITORE è responsabile di tutte le operazioni logistiche necessarie alla consegna dei materiali oggetto di singolo contratto od ORDINE, ivi comprese le operazioni di imballaggio, carico su mezzi, stivaggio e trasporto delle merci sino alla consegna. La consegna dovranno avvenire presso gli uffici di MANCINI dalle ore 8,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 17,25 dei giorni feriali escluso il sabato e fatti salvi i periodi di chiusura per ferie, per i quali verrà data tempestiva comunicazione. Quando il trasporto è a carico di MANCINI occorrerà interpellare quest'ultima preventivamente circa le modalità di spedizione se queste non sono indicate in ORDINE. Qualora venga utilizzato uno spedizioniere diverso da quello indicato nell'ORDINE, saranno addebitate le maggiori spese sostenute di MANCINI.

6.5. VERIFICA ED ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - L'eventuale firma di ricevuta della merce da parte del personale MANCINI non comporterà l'accettazione della stessa, che sarà subordinata alla successiva fase di controllo, secondo quanto previsto dalle procedure interne alla MANCINI. Qualora a seguito di questa verifica, il materiale risultasse non conforme alle prescrizioni dell'ORDINE, potrà essere rinviato per sostituzione o per riparazione, riparato presso gli stabilimenti di MANCINI con addebito degli oneri relativi, accettato con riduzione del prezzo o, ad evitare maggiori danni, approvvigionato presso altro FORNITORE addebitando gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti. Verranno, inoltre, rifiutate merci eccedenti i quantitativi ordinati, anche se queste fossero state provvisoriamente trattenute a magazzino; le merci da ritornare verranno spedite al FORNITORE in porto assegnato. Il FORNITORE sarà tenuto ad indennizzare MANCINI per qualsiasi danno derivante dal ritardo nella consegna con la sola eccezione dei danni derivanti da causa di forza maggiore. La causa di forza maggiore non potrà, comunque, essere invocata qualora la stessa insorga dopo la scadenza del termine di consegna concordato ed in nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

6.6. PENALI - Nel caso di ritardi nella data di consegna come definita al punto 6.1, il FORNITORE riconoscerà a MANCINI, il diritto di applicare una penale pari al 2% sul prezzo totale del presente ORDINE per ogni settimana di ritardo o frazione della stessa fino ad un valore massimo del 10% di tale prezzo totale. MANCINI avrà, altresì, facoltà di applicare la penale mediante ritenuta sul residuo prezzo dovuto, con precedenza sugli importi non scaduti.

7. CORRISPETTIVI.

7.1. PREZZI - I prezzi fissati si intendono al netto dell'I.V.A., fissi a corpo e non soggetti a revisione quali che siano le variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera che si dovessero verificare durante l'espletamento dell'ORDINE, anche se per tale espletamento fosse necessario, per qualsiasi motivo, un periodo di tempo maggiore di quello convenuto. I prezzi si intendono comprensivi di imballaggio, costi di spedizione e trasporto al luogo di resa; i costi relativi alla restituzione dei beni per inadempimento del FORNITORE, saranno a carico di quest'ultimo.

7.2. FATTURE - Dovranno essere trasmesse entro il termine stabilito dalla legge e dovranno riportare oltre a quanto previsto dalla legge, il numero dell'ORDINE, la descrizione della FORNITURA, il numero e la data del documento di trasporto ed il codice IBAN. Le fatture per prestazioni a consuntivo potranno essere inviate solo se riportanti in allegato la relativa documentazione esplicativa con il visto di accettazione di chi ha commissionato/accertato il lavoro. E' fatto divieto di cessione del credito o factoring senza esplicita autorizzazione scritta da parte di MANCINI.

7.3. PAGAMENTI - Verranno eseguiti tramite ricevimento R.I.BA. fine mese dalla data di consegna con le modalità indicate nell' ORDINE come definita al punto 6.1., a fronte di fattura redatta secondo le modalità di cui al punto 7.2. e se applicabile, previa consegna della documentazione prevista dall'art. 13 ter Decreto Legge, testo coordinato, 22.06.2012 n° 83. In caso di emissione di fatture non conformi al CONTRATTO D'ACQUISTO o all'ORDINE emesso, di mancanza della documentazione richiesta dalla legge, di avvenuta denuncia di difetti o vizi nella FORNITURA o comunque, di non puntuale ed esatto adempimento dell'ORDINE da parte del FORNITORE, i termini di cui sopra saranno sospesi e riprenderanno a decorrere a partire dal momento in cui la mancanza, la non conformità, il vizio o il difetto saranno stati eliminati ovvero sarà stata rimossa la causa del non esatto e puntuale adempimento. Per i maggiori oneri e spese che il FORNITORE dovrà rimborsare, è riconosciuto a MANCINI, senza alcuna riserva o eccezione di trattenere il relativo importo dovuto dal prezzo con precedenza sugli importi non ancora scaduti. Qualora MANCINI vanti dei crediti nei confronti del FORNITORE per prestazione di beni e/o servizi antecedenti la data di consegna dei beni e/o prodotti oggetto di pagamento, si procederà a compensazione tra i relativi debiti/o e crediti/o.

8. GARANZIA - Il FORNITORE garantisce l'esecuzione a regola d'arte della FORNITURA e che i beni da lui forniti saranno privi di difetti; tale garanzia avrà una durata di due anni a partire dalla data di accettazione della merce per i "vizi normalmente riconoscibili" e dalla data di scoperta del difetto per quanto riguarda i "vizi occulti". Qualora vengano accertati difetti, il FORNITORE dovrà prontamente provvedere all'eliminazione degli stessi; in caso contrario e, comunque, oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta di riparazione o sostituzione, è diritto di MANCINI eliminare questi vizi direttamente o a mezzo terzi addebitando al FORNITORE tutte le spese. Il FORNITORE assumerà ogni relativo onere ivi compreso trasporto, smontaggio e rimontaggio ecc... Nel caso di riparazioni o di sostituzioni, il periodo di garanzia per la parte sostituita/riparata, riparte dalla data della

Firma e timbro per approvazione specifica di clausole "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - ALLEGATO 1"
dal N. 2 al 19



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (allegato 1)

Cod.: MD
Cond. Gen. A.
Rev.: 00
Pag.: 3/4

Red.: R.G.Q.
Appr.: D.G.
Data:
01.01.2010

MODULO

sostituzione/riparazione.

9. RESPONSABILITA' PER DANNI – Il FORNITORE è responsabile nei confronti di MANCINI e/o dei suoi aventi diritto e/o terzi chiamanti in causa per tutti i danni cagionati da difetti del suo prodotto ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 224 del 20/05/88 e successive modifiche e si assume la responsabilità per ogni danno cagionato direttamente e indirettamente, anche per il tramite dei suoi subfornitori, a cose o a persone in relazione all'esecuzione dell'ORDINE, tenendo indenne MANCINI da ogni e qualsivoglia danno, spesa e sanzione relativa all'inadempimento delle obbligazioni assunte; in caso di contestazioni in sede giudiziaria, sarà obbligo del FORNITORE intervenire nel giudizio sollevando e tenendo indenne MANCINI da ogni conseguenza direttamente e/o indirettamente connessa al proprio operato. Il FORNITORE sarà considerato, comunque, responsabile direttamente nei confronti di MANCINI anche qualora si avvalga di soggetti terzi per l'assolvimento dei propri obblighi.

10. PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE – Tutte le informazioni (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: standard tecnici, files matematici, disegni, capitolati, tabelle, specifiche e procedure), nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche fornite da MANCINI per l'esecuzione del contratto od ORDINE, restano di esclusiva proprietà di quest'ultima e potranno venire usati esclusivamente per l'esecuzione del singolo contratto od ORDINE. Il FORNITORE, senza esplicita approvazione scritta, non potrà copiare o riprodurre o trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi delle informazioni ricevute e si obbliga a restituire tutte le eventuali copie autorizzate unitamente alla FORNITURA. Nel caso di costruzioni su disegni di MANCINI, il FORNITORE si impegna, inoltre, a non effettuare o commercializzare direttamente o indirettamente, costruzioni uguali o simili a quelle oggetto del CONTRATTO D'ACQUISTO o ORDINE. Tale restrizione sopravvive all'ORDINE stesso e sarà vincolante per il FORNITORE ed i suoi successori e varrà qualunque modifica avvenga nella ragione sociale o nella struttura proprietaria.

11. PUBBLICITA' – E' fatto divieto di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento alle FORNITURE effettuate a MANCINI. Il FORNITORE non identificherà il prodotto fornito con targhe o altro materiale riportante il proprio logo o altre informazioni pubblicitarie fatta eccezione per ottemperare alle prescrizioni di legge.

12. CONTRAFFAZIONI

12.1. LICENZA D'USO, BREVETTI E MARCHI - Il FORNITORE garantisce a MANCINI la piena licenza di uso e commercio sia in Italia che all'estero di quanto oggetto dell'ORDINE assumendosi, in ogni caso, ogni responsabilità contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'ORDINE. Il FORNITORE è tenuto ad indicare nell'Offerta o in suo allegato gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso FORNITORE o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto; in caso di brevetti di terzi, il FORNITORE è, inoltre, tenuto a dimostrare di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente punto, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del FORNITORE e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. MANCINI resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Il FORNITORE si assume, di conseguenza tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne MANCINI contro ogni eventuale pretesa avanzata e connessa a presunte violazioni di tali diritti.

12.2. AUTENTICITA' DELLA FORNITURA - Solo materiali nuovi ed autentici devono essere utilizzati nei prodotti consegnati a MANCINI. Nessuna parte contraffatta, o sospetta di esserlo, deve essere contenuta all'interno dei prodotti consegnati. Tutte le parti devono essere acquistate direttamente dai costruttori originali o attraverso loro distributori affiliati, e deve essere resa disponibile la documentazione che autentica la tracciabilità al produttore originale applicabile. Distributori indipendenti (brokers) non devono essere utilizzati senza consenso scritto di MANCINI. Eventuali parti sospette/contraffatte fornite saranno trattenute da MANCINI; il FORNITORE dovrà prontamente rimpiazzare tali parti sospette/contraffatte con parti accettabili da MANCINI, e dovrà rispondere per tutti i costi, diretti ed indiretti, relativi alla rimozione e alla sostituzione di dette parti e/o dovute al loro impiego. MANCINI si riserva tutti i diritti contrattuali ed azioni di risarcimento a seguito di vertenze ed impatti negativi dovuti all'impiego da parte del FORNITORE di parti sospette o contraffatte.

13. RECESSO, SOSPENSIONE E RINVII – MANCINI avrà la facoltà di revocare l'ORDINE previa comunicazione scritta al FORNITORE, in qualsiasi momento, salvo indennizzo dei costi sino ad allora sostenuti, se adeguatamente giustificati, documentati ed approvati; alla comunicazione di recesso, il FORNITORE dovrà fermare immediatamente le attività e limitare al massimo le spese per la fine della FORNITURA. Il FORNITORE, inoltre, accorda a MANCINI il diritto di sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'ORDINE o di rinviare il termine di consegna senza che da parte del FORNITORE possa essere avanzata alcuna pretesa.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - MANCINI si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto qualora intervengano fatti o circostanze tali da compromettere irrevocabilmente la relazione di fiducia con il FORNITORE, come a titolo di esempio, l'insorgere di grave difficoltà finanziaria, l'avvio di procedure concorsuali, la modifica della rappresentanza e delle compagine societaria o qualsiasi altra situazione che coinvolga il FORNITORE e sia idonea ad incidere negativamente sul contratto, anche sotto un profilo etico o, comunque, sulla capacità del FORNITORE di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni. Parimenti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si intenderà risolto di diritto, previa comunicazione in tal senso da MANCINI, qualora si verifichi anche una soltanto delle situazioni di seguito elencate: a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto dell'ORDINE, ovvero cessione del contratto medesimo; b) mancato rispetto delle norme di sicurezza richiamate al punto 6; c) utilizzo di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo o d) utilizzo di materiali in violazione del punto 14); e) violazione del punto 16; f) gravi violazione degli standard etici richiamati al punto 15); g) ritardi nei Termini della Consegna oltre le 5 settimane.

15. GARANZIE ASSICURATIVE – Il FORNITORE dovrà provvedere a proprie spese ad una adeguata copertura assicurativa per qualunque Infortunio dei propri dipendenti e per coprire ogni rischio assunto e i potenziali danni arrecabili con l'esecuzione del contratto.

16. LEGGI APPLICABILE - FORO COMPETENTE – L'ORDINE sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Ogni controversia dipendente dal mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e/o delle Condizioni Particolari dell'ORDINE che non sia risolta per accordo diretto tra le parti entro 60 giorni dalla sua insorgenza, viene demandata all'esclusiva competenza del foro di Venezia.

17. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI.

17.1. DOVERE DI INFORMAZIONI - Il FORNITORE è tenuto ad indicare per iscritto, in sede di offerta, a MANCINI eventuali requisiti/restrizioni relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei beni e/o servizi forniti in base alla legislazione italiana e/o straniera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali applicabili.

17.2. DEBARMENT – In relazione alla normativa americana di controllo sulle esportazioni, il FORNITORE certifica, con l'Accettazione dell'ORDINE, di non essere stato segnalato, sospeso o proposto per essere segnalato, ovvero dichiarato ineleggibili a stipulare contratti dall'Executive Branch dell'US Federal Government. Il FORNITORE dovrà inviare immediatamente una comunicazione scritta a MANCINI se scopre di avere commesso errori in tale certificazione o se scopre che se stesso e/o uno dei suoi subfornitori, sia stato segnalato, sospeso o proposto per essere segnalato dall'US

Firma e timbro per approvazione specifica di clausole "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - ALLEGATO 1"
dal N. 2 al 19



MANCINI
costruzioni metalliche - serramenti

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
(allegato 1)**

Cod.: MD Cond. Gen. A.	Red.: R.G.Q.
Rev.: 00	Appr.: D.G.
Pag.: 4/4	Data: 01.01.2010
MODULO	

Federal Government o da ogni altra Agenzia Federale americana.

18. TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI – Le PARTI si impegnano a trattare i dati personali dei quali sia venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione della FORNITURA in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003. Il FORNITORE dichiara di essere edotto dei diritti di accesso ai dati personali allo stesso spettanti e conferisce a MANCINI, in qualità di titolare, il consenso obbligatorio al relativo trattamento, con i mezzi e procedure stabiliti, per l'esecuzione dell'ORDINE e delle attività ad esso connesse.

19. CLAUSOLA FINALE – L'ORDINE costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Firma e timbro per approvazione specifica di clausole "CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - ALLEGATO 1"
dal N. 2 al 19

.....